

**AVVISO DI CONFERMA BORSE DI STUDIO "PROF. GIACOMO FRIZZO"
E "SIG.RA ADELE FRIZZO BIANCHI" RISERVATE A STUDENTI UNIVERSITARI
- ANNO ACCADEMICO 2025/2026 -**

**Riservato agli studenti universitari già beneficiari
per l'anno accademico 2024/2025**

Gli studenti universitari che hanno conseguito la borsa di studio "Frizzo" per l'anno accademico **2024/2025**, possono presentare apposita domanda di conferma per l'anno accademico **2025/2026** se tuttora in possesso dei prescritti requisiti per averne titolo.

Si raccomanda un'attenta lettura del presente Avviso e l'utilizzo della relativa modulistica appositamente predisposta.

ART. 1 - DEFINIZIONI

Nel prosieguo, ai fini del presente Avviso, si intende:

- per Laurea, il titolo universitario di durata **triennale** rilasciato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
- per Laurea Magistrale, il titolo universitario di durata **biennale** rilasciato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
- per Laurea Magistrale a ciclo unico, il titolo universitario di durata **quinquennale** rilasciato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. In particolare, i corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico sono quelli regolati da normative dell'Unione Europea, per l'accesso ai quali non è previsto il possesso della Laurea, bensì il Diploma di istruzione secondaria superiore. Pertanto, per Lauree Magistrali a ciclo unico non è previsto alcun titolo dopo i primi tre anni, ma solo al completamento del rispettivo ciclo di studi;
- per "classe di corsi di studio", la classe di appartenenza del corso di studio definita ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. La classe di appartenenza comprende tutti i corsi dello stesso livello che, indipendentemente dalle diverse denominazioni date dai singoli Atenei, hanno i medesimi obiettivi formativi qualificanti e le stesse attività formative indispensabili;
- per Università, le Università degli studi, i Politecnici e gli Istituti d'istruzione universitaria statali e non statali, legalmente istituiti, riconosciuti ed autorizzati a rilasciare i succitati titoli universitari aventi valore legale, secondo l'ordinamento giuridico dello Stato italiano (sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca è possibile reperire l'elenco delle istituzioni universitarie statali e non statali autorizzate e accreditate). Sono pertanto **escluse**, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le Istituzioni di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ricadenti nel comparto dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e coreutica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Accademie di belle arti; Accademia nazionale di danza; Accademia nazionale di arte drammatica; gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA); gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici; i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati; altre Istituzioni AFAM comunque denominate); le Università e gli Istituti comunque denominati non disciplinati dalla legislazione universitaria dello Stato italiano, ancorché istituiti sul territorio di quest'ultimo; gli enti abilitati per il rilascio di titoli equipollenti ai titoli di studio rilasciati dalle Università (a titolo esemplificativo e non esaustivo: le scuole superiori regolate dal Decreto Ministeriale n. 38 del 10 gennaio 2002); le Accademie militari, delle forze dell'ordine e dei corpi militari e gli altri Istituti militari di istruzione superiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Accademia militare dell'esercito, Accademia della Guardia di Finanza, Accademia militare aeronautica, Accademia militare navale, Accademia dell'Arma dei Carabinieri, Accademia di sanità militare interforze, Istituto superiore di polizia, Istituto superiore di studi penitenziari, Scuola allievi sottufficiali e guardie forestali).

ART. 2 - CARATTERISTICHE E CONDIZIONI GENERALI DELLE BORSE DI STUDIO

Il valore della borsa di studio annuale è fissato in euro **1.923,00** al lordo delle ritenute di legge. Le borse di studio potranno essere confermate allo studente che ne abbia già usufruito nell'anno accademico **2024/2025**, per la sola durata normale dei rispettivi corsi di studio prevista ai sensi di legge (tre anni, per la Laurea; due anni per la Laurea Magistrale; cinque anni per la Laurea Magistrale a ciclo unico), purché regolarmente iscritto ed ammesso alla frequenza per l'anno accademico **2025/2026** presso Università italiane ed istituite nel territorio dello Stato secondo il relativo ordinamento giuridico italiano, ad un corso di Laurea, di Laurea Specialistica o di Laurea Specialistica a ciclo unico, di Laurea Magistrale o di Laurea Magistrale a ciclo unico, il tutto con le eccezioni appresso indicate.

Le borse di studio sono destinate, sulla base della nuova architettura del sistema degli ordinamenti didattici universitari di cui la citato D.M. n. 270/2004, a studenti iscritti a corsi di studio appartenenti alle classi di **Laurea** e di **Laurea Magistrale**, ancorché a ciclo unico, individuate dai Decreti Ministeriali, con successive modificazioni ed integrazioni, del 4 agosto 2000, 28 novembre 2000, 25 novembre 2005, 16 marzo 2007, 2 marzo 2011 e 12 agosto 2020, con le seguenti **esclusioni**:

- classi delle Lauree Specialistiche e Magistrali: n. 46/S e LM-41 – Medicina e chirurgia; n. 47/S e LM-42 – Medicina veterinaria; n. 52/S e LM-46 – Odontoiatria e protesi dentaria.

Sono **escluse**, altresì, le classi delle Lauree e delle Lauree Specialistiche o Magistrali, ancorché a ciclo unico, delle **professioni sanitarie** di seguito indicate, determinate dai Decreti Ministeriali, con successive modificazioni ed integrazioni, del 2 aprile 2001, 8 gennaio 2009 e 19 febbraio 2009:

- classi delle Lauree: n. 1 e L/SNT 1 – Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; n. 2 e L/SNT 2 – Professioni sanitarie della riabilitazione; n. 3 e L/SNT 3 – Professioni sanitarie tecniche; n. 4 e L/SNT 4 – Professioni sanitarie della prevenzione;
- classi delle Lauree Specialistiche/Magistrali: n. 1/S e LM/SNT1 – Scienze infermieristiche e ostetriche; n. 2/S e LM/SNT2 – Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione (Scienze riabilitative delle professioni sanitarie); n. 3/S e LM/SNT3 – Scienze delle professioni sanitarie tecniche; n. 4/S e LM/SNT4 – Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione.

ART. 3 - REQUISITI

A pena di **esclusione**, oltre alla sussistenza delle condizioni generali sopra prescritte, per la partecipazione alla selezione il candidato deve possedere alla scadenza del termine per la presentazione della prescritta domanda di partecipazione e fermo quanto previsto al numero 5), i seguenti requisiti:

- 1) essere anagraficamente residente nel Comune di Verona **ininterrottamente** da almeno **quindici anni** (con esclusione quindi di altri Comuni anche se della Provincia di Verona). Si precisa, a maggior chiarimento, che tale requisito è soddisfatto solo se, alla predetta scadenza, ricorrono entrambe le seguenti condizioni come da relative evidenze anagrafiche: a) l'aspirante risiede anagraficamente a Verona; b) tale residenza nel Comune di Verona perdura da almeno quindici anni in modo **continuativo**, senza, quindi, periodi intermedi di altre residenze, né possibilità di cumulo di periodi discontinui di residenza;
- 2) essere in possesso della cittadinanza italiana;
- 3) essere regolarmente iscritto ed ammesso alla frequenza per l'anno accademico **2025/2026** ad un corso di studio universitario come prescritto dal presente Avviso;
- 4) non essere iscritto sotto condizione né come ripetente o fuori corso di anno intermedio o finale;
- 5) non essere beneficiario per l'intero anno accademico **2025/2026**, di altre borse, assegni o sussidi di studio in denaro, fatta eccezione per le sole contribuzioni concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dello studente nell'ambito dei programmi di cooperazione internazionale universitaria (programmi di studio che prevedono mobilità internazionale quali Socrates/Erasmus, Leonardo). Non costituiscono circostanze di incompatibilità l'essere esonerati dal pagamento delle tasse e contributi universitari, svolgere attività di collaborazione retribuita a tempo parziale attivate ai sensi della vigente normativa in materia di diritto allo studio universitario e di università (quali, le c.d. 150/200 ore o le attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero previste dal D.L. n. 105/2003, convertito con legge n. 170/2003) o l'essere assegnatari di forme di finanziamento soggette a rimborso (prestiti d'onore);
- 6) soddisfare **ambidue** i seguenti requisiti di merito e reddituali:

Requisito reddituale

La **somma** del **reddito complessivo** ai fini IRPEF di ciascun componente il nucleo familiare convenzionale come più avanti definito, **diviso** per il numero dei componenti stessi, tenuto conto dei previsti arrotondamenti, non deve superare la soglia di euro **30.000,00 (soglia reddituale individuale)**. Il reddito complessivo dei fratelli e delle sorelle del candidato facenti parte del citato nucleo familiare, concorre alla sua formazione nella misura del **50%** (la decurtazione è effettuata d'ufficio in fase di elaborazione dei dati). Sono presi a riferimento i valori reddituali relativi all'anno d'imposta **2024 (dichiarazioni fiscali 2025)**.

Il numero dei componenti il nucleo familiare convenzionale è figurativamente **aumentato** di una unità per ciascuna persona presente nel nucleo stesso, con invalidità pari o superiore al 66% o con handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, riconosciuti e documentati dalle competenti strutture sanitarie pubbliche. L'aumento è fittizio ed è effettuato d'ufficio in fase di elaborazione dei dati.

L'ammontare del reddito preso a riferimento è dettagliatamente illustrato alla "Sezione D" dell'art. 5 del presente Avviso.

Requisiti di merito

- Soglia di merito, indipendentemente dalla denominazione del corso di studio di appartenenza, data dalla sussistenza di entrambi i seguenti requisiti: a) votazione media (media aritmetica) riportata negli esami di profitto complessivamente superati, previo arrotondamento a termini di quanto più avanti disposto, non inferiore a **23/30**; b) i sotto indicati numero di crediti formativi effettivamente maturati, differenziati per anno di iscrizione, acquisiti a seguito del superamento dei corrispondenti esami di profitto complessivamente sostenuti per il corso di studio di appartenenza:
 - per gli iscritti al 2° anno di corso: possesso di almeno **20** crediti;
 - per gli iscritti al 3° anno di corso: possesso di almeno **68** crediti;
 - per gli iscritti al 4° anno di corso: possesso di almeno **120** crediti;
 - per gli iscritti al 5° anno di corso: possesso di almeno **175** crediti;

Per gli studenti disabili con invalidità pari o superiore al **66%** o **handicap grave** ai sensi di legge, riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie pubbliche, si applica la seguente particolare valutazione dei criteri di merito:

- Soglia di merito, senza alcuna differenziazione per denominazione di corsi, data dalla sussistenza di entrambi i seguenti requisiti: a) votazione media (media aritmetica) riportata negli esami di profitto complessivamente superati, previo arrotondamento a termini di quanto più avanti disposto, non inferiore a **20/30**; b) i sotto indicati numero di crediti formativi, differenziati per anno di iscrizione, effettivamente maturati a seguito del superamento dei corrispondenti esami di profitto complessivamente sostenuti per il corso di studio di appartenenza:
 - per gli iscritti al 2° anno di corso: possesso di almeno **11** crediti;
 - per gli iscritti al 3° anno di corso: possesso di almeno **41** crediti;
 - per gli iscritti al 4° anno di corso: possesso di almeno **72** crediti;
 - per gli iscritti al 5° anno di corso: possesso di almeno **105** crediti.

Si rinvia alla "Sezione B" dell'art. 5 del presente Avviso per la specifiche circa il possesso dei requisiti di merito.

Non si farà luogo alla conferma, comportando l'**esclusione**:

- se nell'anno accademico **2025/2026** lo studente non figuri regolarmente iscritto ad un anno di corso **superiore** a quello cui era iscritto nel precedente anno accademico;
- se lo studente, fermo restando il raggiungimento delle su indicate soglie di merito, non ha acquisito un **numero di crediti**, con il superamento dei relativi esami di profitto come specificato nel presente Avviso, **maggiore** rispetto a quello conseguito all'atto della presentazione della domanda concorsuale prodotta per l'anno accademico precedente (siffatta comparazione concerne solo gli iscritti agli anni di corso successivi al secondo).

Lo studente che ometta di presentare la domanda di conferma nel prescritto termine o al quale non sia comunque confermata la borsa, potrà, sussistendone le condizioni, partecipare ad un nuovo concorso eventualmente bandito per il successivo anno accademico. Pertanto, la mancata conferma della borsa per il secondo anno accademico ovvero per l'anno accademico successivo a quello di assegnazione del beneficio, ne determina la decadenza anche per gli anni successivi.

ART. 4 - TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per concorrere gli aspiranti dovranno debitamente compilare in ogni sua parte la **domanda di conferma**, in carta libera, resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, **esclusivamente** in conformità all'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, che costituisce parte integrante del presente Avviso, articolato in quattro "Sezioni" contraddistinte dalle lettere "A", "B", "C", "D" ed "E".

ATTENZIONE: alla domanda concorsuale dovrà essere **allegata** la specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 secondo il modulo appositamente predisposto (**Modulo A**), unito al presente Avviso, che andrà debitamente compilato in ogni sua parte.

A pena di **esclusione**, la predetta domanda dovrà **pervenire** al Comune di Verona entro il termine perentorio delle ore **12,00** del giorno **18/03/2026**.

La domanda di conferma, completa di tutte le sue pagine e del **Modulo A**, può essere presentata utilizzando, in particolare, una delle seguenti modalità:

- direttamente, mediante consegna a mano, **previo appuntamento telefonico al n. 0458077823 dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9:00-12:00**, presso la sede dell'Area Servizi alla Persona, Via Adigetto n. 10, Verona, Palazzo Anagrafe, Piano 3°. Fermo restando il predetto termine di scadenza, l'Ufficio rimarrà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 anche per fornire l'assistenza eventualmente richiesta per la corretta compilazione formale della domanda;
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale o agenzie di recapito autorizzate. In tal caso, sulla busta, indirizzata al Comune di Verona Area Servizi alla Persona, Piazza Bra n. 1, Cap. 37121 Verona, dovrà essere chiaramente riportata la seguente dicitura: **<<Domanda di partecipazione conferme borse di studio "Frizzo" a.a. 2025/2026. Scadenza ore 12:00 del 18/03/2026>>**. In tal caso, la data e l'ora di acquisizione della domanda è stabilita e comprovata dalla data e ora di ricezione da parte dell'Ufficio Protocollo Generale di questo Comune.

ATTENZIONE: qualora detta domanda pervenga per le citate vie postali o sia consegnata a mano tramite terze persone, alla stessa, a pena di **esclusione**, dovrà essere **allegata** (quindi unita contestualmente alla domanda) fotocopia non autenticata, leggibile, fronte e retro, di un **documento d'identità** o di **riconoscimento personale** del candidato, in corso di validità.

ATTENZIONE: la domanda di conferma dovrà essere **sottoscritta dal candidato** in calce alla stessa con firma da apporsi alla presenza del Personale preposto a riceverla, previa esibizione di un valido documento di identità o di riconoscimento personale del candidato stesso, od, in alternativa, prodotta già firmata dal candidato **allegando** alla stessa, a pena di **esclusione**, fotocopia semplice, leggibile e fronte e retro, di un **documento d'identità** o di **riconoscimento personale** del medesimo candidato, in corso di validità (artt. 35 e 38 del D.P.R. n. 445/2000). Qualora il documento d'identificazione non fosse più valido, il candidato, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà dichiarare, datare e sottoscrivere, in calce alla fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

ATTENZIONE: costituisce motivo di **esclusione** dal concorso la mancata sottoscrizione della domanda da parte del concorrente.

ATTENZIONE: non saranno ammesse, comportando quindi l'**esclusione** dalla selezione, le domande pervenute dopo il termine di scadenza (ora e data) stabilito dal presente Avviso, anche se risultano essere state presentate in tempo utile agli uffici postali o alle agenzie di recapito autorizzate; pertanto, non farà fede il timbro a data dell'ufficio postale o agenzia accettanti, ma solo la data e l'ora di ricezione del plico da parte del Comune di Verona. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è ritenuta priva di effetto.

Resta inteso che il recapito della prescritta documentazione rimane ad esclusivo rischio del concorrente ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, caso fortuito, disguidi, fatto di terzi o fatto imputabile ai servizi postali, non giunga a destinazione in tempo utile o venga persa o smarrita. Pertanto, il Comune di Verona non assume alcuna responsabilità al riguardo, per cause non imputabili a colpa del Comune stesso.

Inoltre, il Comune non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del candidato e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo da parte dell'aspirante oppure da mancata o tardiva segnalazione dell'avvenuto suo cambiamento, né per eventuali disguidi

postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. Il candidato s'impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale **cambiamento della propria residenza**.

ATTENZIONE: l'ammissione alla presente procedura selettiva avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. I candidati che risultino ad una verifica anche postuma in difetto di uno o più requisiti prescritti, possono essere, in qualsiasi momento e fase della procedura, esclusi dal concorso o dalla relativa graduatoria ovvero dichiarati decaduti da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa.

ART. 5 - MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

ATTENZIONE: sia per consentire un'adeguata assistenza nella compilazione della prescritta modulistica, sia per agevolare, accelerare e non aggravare le procedure di valutazione e verifica, si reputa opportuno raccomandare, in uno spirito di proficua collaborazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione, **di presentare, unitamente alla domanda di candidatura, la pertinente documentazione contenente le informazioni oggetto di dichiarazione.** In particolare: - la **documentazione fiscale** di cui all'art. 5, Sezione "D", del presente Avviso; - la stampata delle informazioni relative **all'iscrizione universitaria** ed al **curriculum studiorum** ricavabili dal relativo servizio informativo universitario on line ad accesso riservato del proprio Ateneo (quale, il libretto universitario on line); l'eventuale **sentenza di divorzio/separazione**. In ogni caso, della suddetta documentazione non dovranno essere prodotti né esibiti i relativi certificati rilasciati dalle competenti Amministrazioni pubbliche. Saranno inoltre possibili, anche all'atto della presentazione della domanda, riscontri telematici ancorché ad accesso riservato agli studenti, utili ad assicurare l'esattezza delle informazioni e dati dichiarati in ordine al possesso da parte del candidato dei prescritti requisiti. **Occorre pertanto che gli interessati si presentino muniti delle relative credenziali di accesso ai servizi on line del proprio Ateneo.**

Nella domanda il candidato è **tenuto a dichiarare sotto la propria personale responsabilità**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, quanto segue e come da predisposta domanda di conferma:

"SEZIONE A"

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data ed il luogo di nascita;
- c) il Comune di residenza, l'indirizzo (completo di numero civico e di codice di avviamento postale), il numero di recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni da parte del Comune di Verona;
- d) il numero di codice fiscale;
- e) il possesso della cittadinanza italiana;
- f) il possesso del requisito della residenza nel Comune di Verona perdurante ininterrottamente da almeno quindici anni per il periodo immediatamente precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della prescritta domanda di conferma;
- g) di non essere già beneficiario per l'anno accademico **2025/2026** di altre borse, assegni o sussidi di studio in denaro e comunque, se conseguiti successivamente, di essere consapevole di dovervi rinunciare nel caso di esito favorevole della presente selezione;

ATTENZIONE: poiché, come sopra previsto, le presenti borse di studio non sono cumulabili con analoghe forme di aiuto economico, in caso di loro successiva concomitanza lo studente interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune di Verona producendo apposita dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'avvenuta rinuncia al beneficio conseguito successivamente. Si avverte che qualora risultasse la mancata rinuncia al beneficio successivamente conseguito, su procederà alla **revoca** della borsa erogata da questo Comune ed al **recupero** della relativa somma.

- h) eventuali situazioni di invalidità pari o superiore al 66% o di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, riferite al candidato, specificando in maniera precisa la competente struttura pubblica che ne ha effettuato l'accertamento (denominazione e sede), nonché la data (giorno, mese ed anno) ed il numero della relativa **valida** certificazione sanitaria (non sospesa, revocata o modificata), comprovante i medesimi stati. In ossequio a quanto disposto dall'art. 39 della legge n. 448/1998, non si richiede, per la persona del candidato, l'allegazione alla domanda concorsuale della citata certificazione sanitaria;

- i) il numero di soggetti componenti il nucleo familiare convenzionale di cui alla "Sezione C" della domanda di conferma, diversi dal candidato, che si trovino in eventuali situazioni di invalidità pari o superiore al 66% o di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **allegando**, in ottemperanza all'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000 recante "Limiti all'utilizzo delle misure di semplificazione", la relativa **valida** certificazione sanitaria (non sospesa, revocata o modificata), seguendo le modalità appresso indicate.

ATTENZIONE: il cognome e nome del soggetto interessato da tali condizioni deve essere preceduto dall'indicazione, nell'apposito campo predisposto, dello stesso numero identificativo del componente il nucleo familiare convenzionale (numero d'ordine) utilizzato nei riquadri della "Sezione C" per descrivere le generalità del componente stesso.

Specificare in maniera precisa e dettagliata la competente struttura pubblica che ne ha effettuato l'accertamento (denominazione e sede), nonché la data (giorno, mese ed anno) ed il numero della relativa certificazione sanitaria comprovante i suddetti stati di invalidità o handicap.

ATTENZIONE: salva la deroga di cui al successivo paragrafo, alla domanda concorsuale dovrà essere **allegata** idonea certificazione attestante il riconoscimento della percentuale di invalidità o lo stato di handicap di cui alla lettera i), rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica tenuta al loro riconoscimento in base alla vigente normativa in materia. Tale certificazione dovrà essere prodotta in **fotocopia** e dichiarata dal candidato **conforme all'originale** (art. 19 del D.P.R. 445/2000), specificandola in modo preciso alla lettera l) della "Sezione A" della domanda di conferma.

ATTENZIONE: si ricorda che le predette situazioni di invalidità e handicap devono essere accertate dalle **Commissioni mediche** delle competenti **Aziende Unità Sanitarie Locali**.

Non è richiesta l'allegazione della certificazione comprovante le predette situazioni di invalidità pari o superiore al 66% o di handicap grave riguardanti membri del nucleo familiare convenzionale diversi dal candidato, qualora la stessa certificazione sia già stata prodotta con la precedente domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento delle borse di studio "Frizzo", a condizione che la medesima certificazione sia tuttora **valida** (non sospesa, revocata o modificata).

ATTENZIONE: non saranno tenute in considerazione le dichiarazioni circa la sussistenza delle condizioni di invalidità o handicap di cui alla lettera i), non accompagnate dalla relativa certificazione rilasciata dalle pubbliche Autorità tenute al loro riconoscimento. In tal senso, si avverte che non sarà richiesta dall'Amministrazione alcuna integrazione o completamento documentale. Parimenti, non saranno, in nessun caso, tenuti in considerazione stati di invalidità o handicap di grado inferiore al 66% o handicap non riconosciuto come "grave" ai sensi di legge.

Le informazioni di cui sopra alle lettere h) ed i), che se fornite devono essere rese secondo le modalità indicate, sono richieste nell'interesse del candidato, in quanto vanno ad incidere, in particolare, sulla composizione numerica del relativo nucleo familiare convenzionale e, quindi, sulla determinazione della soglia reddituale individuale. Cionondimeno, **il conferimento di tali specifiche informazioni non si configura come obbligatorio**; il candidato, quindi, è libero di renderle o meno.

- l) dichiarazione di autenticità di copia della documentazione di cui sopra alla lettera i).

"SEZIONE B"

- m) tutti i dati richiesti relativi all'iscrizione universitaria ed al corso di studio di appartenenza. In particolare: - anno di corso di iscrizione; - tipologia del corso di studio cui lo studente è iscritto, cioè, corso di Laurea o di Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico; - corso di studio, cioè la denominazione del corso di studio cui lo studente è iscritto; - numero della classe di appartenenza del corso stesso; - denominazione della classe di appartenenza; - durata normale del suddetto corso di studio prevista dai rispettivi Ordinamenti didattici; - denominazione per esteso dell'Università cui lo studente è iscritto e sua sede, nel caso si tratti di un ateneo articolato su più sedi decentrate amministrativamente; - proprio numero di matricola universitario;
- n) di non essere iscritto, alla data di presentazione della domanda di conferma, sotto condizione, né come ripetente o fuori corso di anno intermedio o finale;
- o) tutti i dati relativi al proprio *curriculum studiorum* così come richiesti. Nello specifico, dovranno indicarsi:
- **tutti** (indipendentemente dall'anno di iscrizione) gli **esami di profitto** complessivamente superati e riconosciuti dalle competenti strutture didattiche per il corso di studio cui lo studente è

iscritto (a maggior chiarimento: lo studente iscritto al 2° anno di Laurea Magistrale non a ciclo unico - ossia al corso biennale - deve indicare gli esami relativi al 1° e 2° anno del corso di Laurea Magistrale e non quelli relativi al precedente corso di studio di Laurea triennale).

Allo scopo, andranno dichiarati **TUTTI** gli esami di profitto effettivamente ed interamente superati, sempre che regolarmente verbalizzati, omologati o convalidati dai competenti Organi accademici, alla **data di presentazione della domanda di conferma e certificabili come tali dagli Uffici universitari che hanno competenza in materia** (Segreterie studenti). Pertanto, andranno indicati gli esami **regolarmente inseriti nella carriera dello studente dalla competente Segreteria universitaria** (compresi eventuali esami homologati o convalidati dai competenti Organi accademici) alla predetta data.

ATTENZIONE: Per quanto sopra, il candidato, prima della compilazione della domanda, è tenuto a controllare presso la competente Segreteria universitaria ovvero il relativo servizio on line personalizzato di carriera studenti, lo stato della propria situazione.

- accanto agli esami di profitto, così come sopra specificati, riportare: la **data** (giorno, mese ed anno) di superamento; la relativa **votazione finale** ottenuta espressa in trentesimi; i corrispondenti **crediti formativi** riconosciuti.

ATTENZIONE: dovranno indicarsi solo i **crediti** effettivamente acquisiti con il superamento dei corrispondenti esami di profitto **riconosciuti** dalle competenti strutture didattiche per il corso di studio cui lo studente è iscritto.

ATTENZIONE: le eventuali **prove di idoneità** ed altre **attività formative** (prove di conoscenza, di accertamento, colloqui, laboratori, tirocini, seminari, abilità professionali e quant'altro) alle quali non è stato attribuito un giudizio finale espresso in trentesimi, **non vanno indicate**. Esse, infatti, non saranno prese in considerazione né valutate a nessun titolo.

ATTENZIONE: gli esami di profitto con **frequenza pluriennale** o suddivisi in **più prove o parti**, che comunque si concludono con un unico voto finale complessivo, vanno indicati una sola volta allorquando siano superati nella loro completezza ed equivalgono, quindi, ad un unico esame di profitto.

"SEZIONE C"

- p) la composizione del proprio nucleo familiare convenzionale, come più avanti definito. Dovrà essere indicato cognome e nome, data e luogo di nascita, stato civile, codice fiscale e rapporto con il candidato dichiarante (es.: padre; madre; fratello o sorella; zio/a; nonno/a; figlio/a, coniuge, convivente e così via) dei singoli componenti il nucleo familiare convenzionale, specificando, altresì, se i medesimi abbiano o meno presentato la dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF riferita all'anno d'imposta **2024** e se siano o meno possessori, sempre con riferimento all'anno d'imposta **2024**, di redditi di lavoro (qualsivoglia tipologia, inclusi i redditi assimilati a lavoro dipendente), o di pensione.

Nel caso di separazione legale o di divorzio del candidato o dei suoi genitori, o qualora ricorrano le altre situazioni di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) dell'art. 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, più avanti riportate, dovranno indicarsi: gli estremi del relativo provvedimento giudiziale o della pubblica autorità competente, che lo ha emesso (numero e giorno, mese, anno del provvedimento); denominazione della pubblica autorità che ha emesso il provvedimento, nonché la sua sede.

ATTENZIONE: in questa "Sezione C", il riquadro contrassegnato dal **numero d'ordine 1** (numero identificativo del componente il nucleo familiare convenzionale) è relativo al candidato.

Ai sensi del presente Avviso, il **nucleo familiare convenzionale** s'intende composto:

- dal candidato;
- da **tutti** coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nello stato di famiglia anagrafico del candidato alla data di presentazione della "Domanda" concorsuale.

Inoltre, sono comunque considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale, anche qualora non risultino conviventi con il candidato dal suddetto stato di famiglia:

- i genitori del candidato non legalmente separati o divorziati, anche qualora non risultino tra loro conviventi dalla documentazione anagrafica, ed i figli fiscalmente a loro carico (ivi inclusi eventuali soggetti in affidamento);

- nel caso di candidati figli di genitori separati legalmente o divorziati, per i quali esista atto giudiziale di separazione legale o di divorzio, si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento del candidato stesso. Si precisa che rientra nel nucleo familiare convenzionale anche il genitore legalmente separato o divorziato che non ha trasferito la propria residenza e che, quindi, risulta ancora nello stato di famiglia anagrafico dell'altro genitore.

Se lo studente è coniugato è preso in considerazione il suo nucleo familiare convenzionale, composto dai seguenti soggetti:

- candidato;
- **tutti** coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nello stato di famiglia anagrafico del candidato alla data di presentazione della domanda concorsuale;
- coniuge del candidato, anche se non risulti convivente dalla documentazione anagrafica, ed i figli fiscalmente a carico del candidato o del coniuge, in assenza di atto giudiziale di separazione legale o di divorzio.

Nell'eventualità il candidato sia nato fuori del matrimonio, sono considerati appartenenti al nucleo familiare convenzionale i seguenti soggetti:

- il candidato;
- **tutti** coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nello stato di famiglia anagrafico del candidato alla data di presentazione della domanda concorsuale.

Inoltre, sono comunque considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale del candidato nato fuori del matrimonio:

- a) entrambi i genitori qualora figurino nello stesso stato di famiglia anagrafico, anche se non conviventi con il candidato;
- b) il solo genitore che risulti nello stato di famiglia anagrafico del candidato, laddove non ricorra la convivenza tra i genitori di cui al precedente punto a);
- c) il genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, ovvero il padre se il candidato è stato riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, qualora nessuno di questi ultimi figuri nello stato di famiglia anagrafico del candidato e non ricorra l'ipotesi di convivenza tra i genitori di cui al precedente punto a).

Agli effetti della determinazione della composizione del nucleo familiare convenzionale, alla separazione legale e al divorzio sono equiparati, per analogia, gli altri casi indicati all'art. 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, il cui testo si riporta integralmente:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del Codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del Codice civile;
- b) quando la diversa residenza dei coniugi è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del Codice di procedura civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del Codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 1 Dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

"SEZIONE D"

- q) Il reddito complessivo ai fini IRPEF e la deduzione per abitazione principale riferiti all'anno d'imposta **2024** dei singoli componenti il nucleo familiare convenzionale, così come dichiarati all'Amministrazione Finanziaria e riportati sui modelli fiscali di seguito specificati. Tale reddito e deduzione dovranno essere indicati distintamente per i vari percettori componenti il nucleo familiare convenzionale; questi ultimi devono essere identificati mediante specificazione del relativo cognome e nome. Per ogni singolo percettore dovrà indicarsi, altresì, il modello fiscale di riferimento. Per i componenti il nucleo familiare convenzionale che non siano possessori di redditi, non vanno compilati i relativi riquadri della "Sezione D".

MODELLI FISCALI

→ Il **reddito complessivo** da indicarsi nella "Sezione D" per i singoli percettori costituenti il nucleo familiare convenzionale, è quello riportato:

- sulla dichiarazione dei redditi, presentata all'Amministrazione Finanziaria nell'anno **2025** (redditi percepiti nell'anno d'imposta **2024**), dei componenti il nucleo familiare convenzionale:

REDDITO COMPLESSIVO

- mod. "Redditi PF (Persone fisiche) 2025" periodo d'imposta 2024: quadro RN, importo indicato al rigo RN1, colonna 1;
- mod. "730-3 redditi 2024" - Prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata (annesso al mod. 730/2025): indicare l'importo risultante dalla **somma** del rigo 6, colonna 1 (per il dichiarante) e colonna 2 (per il coniuge), e del rigo 11, colonna 1 (per il dichiarante) e colonna 2 (per il coniuge);
- **esclusivamente** nel caso in cui le anzidette **dichiarazioni dei redditi non fossero state presentate** all'Amministrazione Finanziaria **perché esonerati dal relativo obbligo**, indicare il reddito riportato sulla seguente documentazione fiscale rilasciata da **ciascun** datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta erogante:
 - mod. "Certificazione Unica 2025" relativa all'anno 2024: **totale** della **sommatoria** dei seguenti punti: punti 1, 2, 3, 4 e 5 della parte "Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale", quadro "Dati fiscali", nonché punto 4 della parte "Certificazione lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi", quadro "Dati fiscali";
 - altra idonea certificazione dei compensi percepiti (**solo qualora non sia previsto il rilascio della Certificazione unica**): reddito **lordo** percepito nell'anno d'imposta 2024 risultante dalla stessa certificazione.

Solamente se la **dichiarazione dei redditi non fosse stata presentata** all'Amministrazione Finanziaria in quanto esonerati dal relativo obbligo, di ciascun datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta eroganti, deve specificarsi il **codice fiscale** rilevabile dalla relativa documentazione dagli stessi consegnata. Di conseguenza, se un componente il nucleo familiare convenzionale ha percepito redditi da più datori di lavoro o sostituti d'imposta, occorre compilare tanti riquadri della "Sezione D" quanti sono i soggetti eroganti, fatta salva l'ipotesi in cui i redditi corrisposti da più soggetti siano stati certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conseguente conguaglio su richiesta del percettore.

→ La **deduzione per abitazione principale** da indicarsi nella "Sezione D" per i singoli possessori costituenti il nucleo familiare convenzionale, è quella riportata sulla dichiarazione dei redditi, presentata all'Amministrazione Finanziaria nell'anno 2025 (redditi percepiti nell'anno d'imposta 2024), dei componenti il predetto nucleo familiare convenzionale:

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

- mod. "Redditi PF (Persone fisiche) 2025" periodo d'imposta 2024: quadro RN, importo indicato al rigo RN2;
- mod. "730-3 redditi 2024" - Prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata (annesso al mod. 730/2025): importo indicato al rigo 12, colonna 1 (per il dichiarante) e colonna 2 (per il coniuge).

ATTENZIONE: la deduzione per l'abitazione principale va indicata **solo** se sono state presentate le predette dichiarazioni dei redditi (modello "Redditi PF 2025" o "730/2025").

ATTENZIONE: il **reddito complessivo dei singoli componenti il nucleo familiare convenzionale** devono essere indicati fedelmente nel loro intero importo quale risultante dalla summenzionata documentazione fiscale, qualunque sia il suo valore e senza operare alcun tipo di arrotondamento o decurtazione. Pertanto, anche l'importo del reddito complessivo dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del citato nucleo familiare, che concorre alla sua formazione nella misura del 50%, va comunque dichiarato per intero. ai previsti adeguamenti e conteggi si provvederà d'ufficio.

ATTENZIONE: nella compilazione dei riquadri della "Sezione D", si raccomanda di indicare negli appositi campi lo stesso numero identificativo del componente il nucleo familiare convenzionale (numero d'ordine) utilizzato nei riquadri della "Sezione C" per descrivere le generalità dei componenti stessi.

"SEZIONE E"

- r) di aver preso attenta ed integrale conoscenza del contenuto del presente Avviso di conferma e, conseguentemente, di essere consapevole che con la presentazione della relativa domanda, accetta pienamente e senza riserva alcuna tutto ciò che è previsto e stabilito dal medesimo Avviso e nel vigente Regolamento comunale per il conferimento delle borse di studio "Prof. Giacomo Frizzo" e "Sig.ra Adele Frizzo Bianchi";
- s) di essere a conoscenza che l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate nella domanda concorsuale e di quant'altro eventualmente prodotto, anche successivamente all'erogazione del beneficio;
- t) di essere a conoscenza che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese o di quant'altro eventualmente prodotto, il candidato, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni o della documentazione non veritiere, non può accedere a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza e sarà inoltre segnalato all'Autorità Giudiziaria per l'accertamento di eventuali ipotesi di reato;
- u) che tutte le notizie, ancorché relative ad altri soggetti, fornite nella domanda concorsuale, sono a diretta conoscenza del candidato, da questi personalmente verificate nei documenti ufficiali, complete, rispondenti al vero, senza alcuna omissione di dati ed accertabili ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero documentabili su richiesta;
- v) di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

ART. 6 - ACCERTAMENTI SULLA VERIDICITÀ DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA PRODOTTA

L'autocertificazione contenuta nella domanda di partecipazione (come la produzione di qualsivoglia documentazione) è un atto impegnativo sotto il profilo della responsabilità e deve essere resa con la massima attenzione, cura e consapevolezza, dopo aver letto attentamente le istruzioni del presente Avviso e del relativo modello con le annesse note esplicative. In proposito, onde evitare di incorrere nelle previste sanzioni penali ed amministrative, è necessario fare molta attenzione a dichiarare in modo **veritiero, corretto e preciso** tutti i dati ed occorre, quindi, averne conoscenza esatta e diretta, avvalendosi del supporto della relativa documentazione che il candidato avrà avuto cura di **verificare personalmente**. In tale ottica, è bene che il candidato consulti preventivamente anche i competenti Uffici universitari per quanto concerne la propria posizione (regolare iscrizione, corso di studio, esami superati e crediti conseguiti, piano di studi seguito, non assegnazione di borse, assegni o sussidi di studio in denaro, etc.).

Si richiama l'attenzione sul fatto che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. Ferma restando la **responsabilità penale**, qualora dai controlli emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato **decade** dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della documentazione o delle dichiarazioni non veritiere.

Il Comune di Verona può svolgere, con ogni mezzo a sua disposizione ed anche prima della conclusione della procedura di selezione, tutti gli accertamenti che riterrà opportuni per il controllo sulla veridicità e conformità delle autocertificazioni e della documentazione prodotte dai candidati, rivolgendosi e chiedendo informazioni alle competenti Amministrazioni Pubbliche certificanti alle quali potranno anche essere comunicati i dati dichiarati e trasmessa la documentazione prodotta oggetto di verifica.

Per fini di controllo, Il Comune di Verona si riserva di chiedere agli interessati, in qualunque momento e fase della procedura, l'integrazione e l'esibizione della documentazione non reperibile presso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di pubblici servizi, idonea a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato, nonché di acquisire ulteriori elementi conoscitivi.

Il candidato viene **escluso** dalla procedura selettiva o dalla relativa graduatoria ovvero **decade** dall'eventuale borsa di studio assegnata, con conseguente revoca della stessa, qualora non fornisca al Comune di Verona, nei brevi tempi perentori e modi che saranno indicati, la documentazione richiesta per i suddetti controlli, nel caso in cui i dati dichiarati oggetto di verifica non siano accertabili presso una

Pubblica Amministrazione o da un Gestore di pubblici servizi, ovvero, relativamente alla documentazione rilasciata o conservata dai predetti soggetti pubblici, non fornisca gli elementi e i dati indispensabili per il suo immediato ed esatto reperimento.

A fronte di dichiarazioni mendaci o formazione o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, il Comune di Verona, oltre al recupero delle somme eventualmente erogate e con salvezza di ogni altro diritto, segnalerà, comunque, il fatto all'Autorità Giudiziaria per l'accertamento della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti.

Nei casi di decadenza o revoca della borsa di studio, lo studente dovrà provvedere a **restituire** a questo Comune nei tempi e nei modi stabiliti dai competenti Uffici comunali, la relativa somma erogata.

Dell'attività di controllo non sarà data altra comunicazione, ritenendosi soddisfatte le condizioni previste dall'art. 7 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7 - CRITERI PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO

L'assegnazione delle borse avverrà secondo i parametri di merito e reddito come sopra fissati e valutati. Poiché le risorse disponibili sono sufficienti a soddisfare tutti gli studenti potenzialmente aventi titolo alla conferma della borsa di studio, si prescinde dalla formulazione di graduatorie di merito.

Per quanto concerne i criteri di approssimazione, gli opportuni arrotondamenti si effettuano nei seguenti termini e modalità:

- per la determinazione della soglia reddituale individuale: il valore reddituale risultante dal mod. CU o altra idonea certificazione, così come l'importo risultante dall'eventuale applicazione della prevista decurtazione del 50%, viene arrotondato per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a tale limite (es.: 55,50 diventa 56,00; 65,62 diventa 66,00; 65,49 diventa 65,00).

Una volta operato tale arrotondamento, il quoziente ottenuto dalla divisione tra il reddito complessivo riferito all'intero nucleo familiare convenzionale ed il numero dei componenti il nucleo stesso viene espresso in unità di euro per troncamento, ossia eliminando gli eventuali decimali dopo la virgola (es.: 66,50 diventa 66,00; 67,15 diventa 67,00; 99,99 diventa 99,00);

- per il profitto accademico: media delle votazioni riportate negli esami di profitto complessivamente superati, arrotondata alla cifra centesimale: per eccesso se i millesimi sono compresi fra 5 e 9 (es.: 26,565 diventa 26,57; 26,999 diventa 27; 26,989 diventa 26,99); per difetto se i millesimi sono compresi fra 0 e 4 (es.: 26,510 diventa 26,51; 26,794 diventa 26,79).

ART. 8 - ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

Oltre ai casi già citati in altre parti del presente Avviso, comporteranno l'**esclusione** dalla selezione:

- la mancanza o l'indeterminatezza del contesto della domanda prodotta, dell'indicazione di anche uno solo dei seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, comune di residenza ed indirizzo del candidato;
- la compilazione della domanda concorsuale su modulo contenente una o più dichiarazioni diverse e/o modificate rispetto a quelle prescritte dall'Amministrazione.

Parimenti, comporterà l'**esclusione** dal concorso la mancata regolarizzazione con le modalità che verranno indicate (tra le quali la convocazione personale del candidato) ed entro il breve termine perentorio assegnato, di eventuali irregolarità od omissioni sanabili, rilevate d'ufficio e non costituenti falsità, in cui l'aspirante possa essere incorso nel compilare il prescritto modulo di candidatura.

Si ritiene opportuno segnalare che le cause di esclusione previste dal presente Avviso, rispondono ad inderogabili esigenze istruttorie, organizzative e di speditezza dell'intero *iter* procedimentale, unite alla circostanza che esse attengono ad elementi ed indicazioni di carattere sostanziale in ordine sia ai requisiti di ammissione alla selezione, sia in quanto idonei ad incidere sull'esito della selezione stessa.

ART. 9 - ESITO DELLA SELEZIONE

L'esito della presente selezione sarà comunicato a tutti gli interessati tramite la sua pubblicazione nel sito istituzionale www.comune.verona.it. Inoltre, il provvedimento di conferimento del beneficio sarà inserito nell'Albo Pretorio on line del Comune di Verona. Infine, i risultati concorsuali saranno conoscibili anche

presso il punto di contatto di cui all'art. 13.

ATTENZIONE: è fatto obbligo ai candidati consultare i risultati della selezione, in quanto nessuna comunicazione personale sarà loro inviata. La predetta pubblicazione nel sito istituzionale del Comune ha valore di notifica e quindi di conoscenza legale a tutti gli effetti nei confronti degli interessati. Ai soli candidati esclusi sarà inoltrata motivata comunicazione individuale.

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Le presenti borse di studio costituiscono **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** ai sensi dell'art. 50, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, con i connessi adempimenti fiscali di cui all'art. 13 (detrazioni d'imposta) del medesimo Testo unico. A tale scopo è preordinata, in particolare, la presentazione del "**Modulo A**" già citato all'art. 4, che andrà debitamente compilato in ogni sua parte indicando anche il **proprio codice IBAN** per l'accredito della borsa eventualmente spettante.

ATTENZIONE: si rende noto che ai sensi dell'art. 2, comma 4-ter, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, n. 148 (così come introdotto dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011), i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori a mille euro non possono avvenire per cassa, ossia mediante riscossione in contanti, ma mediante **strumenti telematici**. Pertanto, il pagamento della borsa di studio sarà effettuato tramite bonifico (con eventuali costi o spese di commissione bancaria, anche a titolo di penale, a carico del beneficiario) al suddetto codice **IBAN** relativo a rapporto bancario **intestato o contestato** allo studente beneficiario. **Il Comune di Verona non risponde per nessuna ragione delle somme accreditate al codice IBAN indicato dal beneficiario, incluse le ipotesi di codice IBAN errato o di eventuali rifiuti, limitazioni o blocchi del conto corrente.**

ART. 11 - CONFERME SUCCESSIVE DELLE BORSE DI STUDIO

Come già accennato, le borse di studio potranno essere confermate annualmente allo studente che ne abbia già usufruito nell'anno accademico immediatamente precedente, per la sola durata normale dei rispettivi corsi di studio prevista ai sensi di legge (tre anni per la Laurea; due anni per la Laurea magistrale; cinque anni per la Laurea magistrale a ciclo unico), purché sia in possesso dei prescritti requisiti per averne titolo previsti dai corrispondenti avvisi di conferma e presentino di volta in volta apposita domanda entro il **termine perentorio** ivi indicato.

I predetti avvisi saranno **comunicati** a tutti gli studenti interessati mediante la loro **pubblicazione** (ordinariamente prevista non prima del mese di febbraio di ogni anno) nel sito internet istituzionale www.comune.verona.it. **Tale pubblicazione ha valore di notifica e quindi di conoscenza legale a tutti gli effetti nei confronti di tutti gli interessati.**

ATTENZIONE: sarà specifico onere dello studente accertarsi della predetta pubblicazione, eventualmente anche contattando il Comune di Verona, e prendere visione dell'Avviso di conferma. L'Ente si riserva facoltà di dare notizia delle borse in conferma agli studenti interessati mediante comunicazione di cortesia per posta ordinaria o via e-mail (all'indirizzo di residenza o di posta elettronica indicato in sede di presentazione dell'originaria domanda concorsuale).

ART. 12 - NORME FINALI

La partecipazione alla selezione non dà luogo a rapporti di lavoro, non dà diritto a rimborsi spesa e comporta la piena ed incondizionata accettazione del presente Avviso e, per quanto in esso non previsto, nel vigente Regolamento comunale per il conferimento delle borse di studio "Prof. Giacomo Frizzo" e "Sig.ra Adele Frizzo Bianchi".

Il Comune di Verona si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso qualora ne rilevasse l'opportunità o la necessità, senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto.

ART. 13 - ALTRE NOTIZIE

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al numero di telefono 0458077823, Area Servizi alla Persona, Via Adigetto n. 10, Verona, Palazzo Anagrafe, Piano 3°, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente Avviso è la Dirigente della suddetta Area del Comune di Verona.

Presso il suddetto punto di contatto ciascun candidato potrà acquisire notizie sul procedimento del presente concorso e sui relativi provvedimenti adottati. Ogni eventuale comunicazione relativa al presente procedimento sarà effettuata tramite pubblicazione nel sito istituzionale www.comune.verona.it. **Tale pubblicazione ha valore di notifica e quindi di conoscenza legale a tutti gli effetti nei confronti di tutti gli interessati.**

La comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende anticipata e sostituita dal presente Avviso e dall'atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione.

Il termine massimo di conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni decorrenti dal giorno successivo al termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione, salvo ricorrano particolari evenienze o esigenze istruttorie o disguidi non imputabili all'Amministrazione.

Il modulo di candidatura, il presente Avviso e l'ulteriore modulistica ivi richiamata, è reperibile presso la predetta Area e nel sito istituzionale www.comune.verona.it.

Il presente Avviso è emanato in conformità alle disposizioni del vigente Regolamento comunale per il conferimento delle borse di studio "Prof. Giacomo Frizzo" e "Sig.ra Adele Frizzo Bianchi" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 20 settembre 2006 e della deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 3 maggio 2007 come modificata con analogo provvedimento n. 192 del 18 giugno 2008.

ART. 14 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (RGPD)

Il Comune di Verona, in qualità di titolare (con sede in Piazza Bra, 1 – 37121 Verona; email: protocollo.informatico@comune.verona.it; PEC: protocollo.informatico@pec.comune.verona.it; centralino: +39 045/8077111), tratterà con modalità prevalentemente informatiche e telematiche i dati personali conferiti direttamente dall'interessato o acquisiti da soggetti pubblici, anche tramite fonti accessibili al pubblico, o da soggetti terzi, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione al procedimento avviato e connesso al presente Avviso.

I dati potranno appartenere alle seguenti categorie: a) dati personali ex art. 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) 2016/679; b) categorie particolari di dati personali ex art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lettera g), del RGPD, il trattamento dei dati particolari connesso alla presente procedura è riconducibile agli interventi di rilevante finalità di interesse pubblico di cui all'art. 2-sexies, comma 2, lettera m), del Decreto legislativo n. 196/2003, ossia "concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni". Inoltre, il trattamento dei dati personali è effettuato in base e nel rispetto del Regolamento per il conferimento delle borse di studio "Prof. Giacomo Frizzo e "Sig.ra Adele Frizzo Bianchi" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 20 settembre 2006.

Salvo quanto previsto al successivo periodo, il rilascio dei dati è obbligatorio in quanto il loro mancato, parziale o inesatto conferimento non consente lo svolgimento degli adempimenti procedurali, né, pertanto, la partecipazione del candidato alla selezione; invero, il conferimento dei dati richiesti è necessario ai fini della valutazione dei prescritti requisiti di partecipazione la loro mancata indicazione preclude tale valutazione. Per contro, il rilascio dei dati di cui ai campi contrassegnati dalle lettere h) ed i), dell'art. 5, Sezione A, del presente Avviso, pur potendo risultare utile nell'interesse del candidato in quanto incidente sulla determinazione della soglia reddituale individuale, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento del procedimento avviato.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e/o allo svolgimento del servizio e, successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Verona o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento

(artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati personali, Piazza Bra, 1 - 37121 Verona, email: rpd@comune.verona.it; PEC: rpd@pec.comune.verona.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma; email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679).

F.to

LA DIRIGENTE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
dott.ssa Paola Zanchetta

Comune di Verona

Area Servizi alla Persona

Via Adigetto, 10 - 37122 Verona

Telefono: 0458078302

E-Mail: area.serviziallapersona@comune.verona.it

PEC: area.serviziallapersona@pec.comune.verona.it

www.comune.verona.it

Codice fiscale e Partita IVA 00215150236

Codice Univoco Ufficio DXJPZA